

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BUTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) STEFANELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) LIPANI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - VALERIA STEFANELLI

Seduta del 23/02/2021

FATTO

In relazione a due contratti di finanziamento, uno contro cessione del quinto della retribuzione, l'altro verso delegazione di pagamento, stipulati in data 5/12/2013 e in data 12/06/2014 ed estinti anticipatamente previa emissione dei conteggi estintivi dell'1/12/2017 e del 9/7/2018, la ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- con riferimento al contratto n. **193, il rimborso, determinato secondo il criterio *pro rata temporis*, dell'importo di € 882,00 a titolo di "commissioni di istruttoria";
- con riferimento al contratto n. **886, il rimborso, determinato secondo il criterio *pro rata temporis*, dell'importo di € 507,65 a titolo di "commissioni di istruttoria".

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- la non ripetibilità delle commissioni di istruttoria, atteso il loro carattere up-front, come meglio specificato in contratto;
- la non applicabilità degli orientamenti delineatisi con la cd. Sentenza "Lexitor", in quanto la Corte di Giustizia UE ha interpretato l'art. 16 della dir. 48/2008/CE, la quale non riveste carattere self executing, come di recente ribadito dal Trib. di Napoli, sentenza n. 2391/2020 e dal Trib. di Monza, sentenza n. 2573/2019.

Pertanto, l'intermediario chiede di respingere il ricorso.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

In linea con il richiamato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, con riferimento al contratto n. **193, il Collegio ritiene che abbiano natura *up-front* le commissioni di istruttoria, perché remunerative di una serie di attività preliminari e propedeutiche alla concessione del finanziamento, dettagliatamente descritte nel contratto. Tale voce di costo, conformemente a quanto affermato dal Collegio di Coordinamento nella richiamata pronuncia n. 26525/2019, deve essere rimborsata al ricorrente secondo il criterio previsto per il rimborso degli interessi (cfr. Coll. di Bari, dec. n. 576/21).

Il Collegio ritiene, pertanto, che le richieste del cliente meritino di essere parzialmente accolte, secondo il prospetto che segue, tenendo conto di eventuali rimborsi avvenuti e di cui vi è evidenza in atti:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

###

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	48
rate residue	72

TAN ▶	6,15%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota	39,03%

n/c	▼	restituzioni				tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	critero contrattuale	
<input type="radio"/>	commissioni istruttoria (up front)	€ 1.469,87	€ 881,92 <input type="radio"/>	€ 573,68 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 573,68
<input type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	€ 0
<input type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	€ 0
<input type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	€ 0
<input type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	€ 0
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 0
rimborsi senza imputazione						€ 0

tot rimborsi ancora dovuti	€ 574
interessi legali	no

Analogamente, con riferimento al contratto n. **886, il Collegio ritiene che abbiano natura up-front le commissioni di istruttoria, perché remunerative di una serie di attività preliminari e propedeutiche alla concessione del finanziamento, dettagliatamente descritte nel contratto. Tale voce di costo, conformemente a quanto affermato dal Collegio di Coordinamento nella richiamata pronuncia n. 26525/2019, deve essere rimborsata al ricorrente secondo il criterio previsto per il rimborso degli interessi (cfr. Coll. di Bari, dec. n. 576/21).

Il Collegio ritiene, pertanto, che le richieste del cliente meritino di essere parzialmente accolte, secondo il prospetto che segue, tenendo conto di eventuali rimborsi avvenuti e di cui vi è evidenza in atti:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	49
rate residue	71

TAN ▶	6,10%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	59,17%
- in proporzione alla quota	38,00%

n/c	▼	restituzioni				tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	critero contrattuale	
<input type="radio"/>	commissioni istruttoria (up front)	€ 858,51	€ 507,95 <input type="radio"/>	€ 326,23 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 326,23
<input type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	€ 0
<input type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	€ 0
<input type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	€ 0
<input type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	€ 0
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 0
rimborsi senza imputazione						€ 0

tot rimborsi ancora dovuti	€ 326
interessi legali	no



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 900,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

ANDREA TUCCI